DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1974

concernente l'applicazione della riforma delle strutture agrarie nei Paesi Bassi conformemente alle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(75/7/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio 72/159/CEE, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva del Consiglio 72/160/CEE, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il governo dei Paesi Bassi ha comunicato, in data 30 agosto 1974, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, le seguenti disposizioni :

— fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura :

 — decisione 125 del comitato direttivo della fondazione concernente le aziende agricole in grado di svilupparsi, del 4 aprile 1974,

 — decisione 126 concernente la concessione di aiuti per le associazioni di assistenza interaziendale, del 4 aprile 1974,

 — decisione 133 concernente la concessione di aiuti per l'incoraggiamento di associazioni per la cooperazione fra aziende agricole, del 4 luglio 1974,

 — decisione 134 che modifica la decisione sulle aziende agricole in grado di svilupparsi ;

considerando che il governo dei Paesi Bassi ha inoltre comunicato, in data 29 agosto 1974 e 2 ottobre 1974, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, le seguenti disposizioni :

— decisione 124 del comitato direttivo della fondazione che modifica la decisione 103 (indennità per la cessazione dell'attività),

— decisione 135 che modifica la decisione 103 (indennità per la cessazione dell'attività) ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 72/160/CEE, la Commissione deve decidere se, avuto riguardo alla conformità delle disposizioni giuridiche a amministrative comunicate con le suddette direttive del Consiglio e tenuto conto degli obiettivi di tali direttive e della necessaria coerenza fra le diverse misure, siano soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria alle misure comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che, per quanto concerne le domande introdotte dopo la sua attuazione, la decisione 125 del comitato direttivo della fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura sostituisce le decisioni 102, 104, 111, 112, 113 e 121, che sono state oggetto della decisione della Commissione del 18 aprile 1974 [3] ;

considerando che le misure previste dalle decisioni del comitato direttivo della fondazione 125 e 134 a favore delle aziende che presentano un piano di sviluppo aziendale corrispondono agli obiettivi della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che le misure previste dalle decisioni del comitato direttivo della fondazione 126 e 133 a favore delle associazioni di assistenze interaziendale e delle associazioni per la cooperazione fra aziende agricole corrispondono agli obiettivi dell'articolo 12 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la decisione del comitato direttivo della fondazione 103 (indennità per la cessazione dell'attività), che è stata oggetto della decisione della Commissione del 18 aprile 1974, corrisponde ancora, tenuto conto delle modifiche apportate con le decisioni 124 e 135 agli obiettivi della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che la presente decisione corrisponde al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(3) GU n. L 141 del 24. 5. 1974, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le decisioni comunicate dal governo olandese, in data 30 agosto 1974, del comitato direttivo della fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura 125, 126, 133 e 134 soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alla misura comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

2. La decisione 103 del comitato direttivo della fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura (indennità per la cessazione dell'attività), nel testo delle decisioni 124 e 135 comunicate dal governo dei Paesi Bassi in data 29 agosto 1974 e 2 ottobre 1974, soddisfa ancora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alla misura comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria della Comunità alle spese delle misure previste nelle decisioni del comitato direttivo della fondazione che gestisce il fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura 126 e 133 si limita alla concessione degli aiuti previsti alle associazioni d'assistenza interaziendale e alle associazioni per la cooperazione fra aziende agricole costituite dopo il 1° novembre 1972.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI